

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

IL DIRIGENTE GENERALE

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il D.P. Reg.28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge n.241 del 07/08/1990 recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28/12/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n.22 del 05/02/2018 – Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

**VISTA** la Comunicazione della Commissione (2010/C 341/04) – Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari;

**VISTO** il D.P.R. n.503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art.14, comma 3, del decreto legislativo del 30/04/1998 n.173;

**VISTA** la legge regionale n.19 del 22/12/2005 Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie;

**VISTA** la legge regionale n.7 del 21/05/2019, "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";

**VISTO** il Regolamento (UE) n.1151 del 21/11/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

**VISTO** il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n.485/2008;

**VISTO** il Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n.637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n.1308 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72, (CEE) n.234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) n.1234/2007 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) della Commissione, del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <de minimis> e ss.mm.ii;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) n.240 del 07/01/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) n.640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

**VISTO** il Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

**VISTO** il Regolamento (UE) n.702 del 25/06/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.1857/2006;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) n.807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n.834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) n.907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) n.908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

**VISTA** la circolare AGEA 375/UM. 25/02/2014 – Istruzioni Operative n.11 – Istruzione Operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2099) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA; DM 15/01/2015, n.162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020;

**VISTO** gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/2020 (2014/C 204/01);

**VISTA** la circolare AGEA UMU/2015/749 del 30/04/2015 – Istruzioni operative n.25 – DM 15/01/2015 n.162 – Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizioni di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore (AGEA);

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n.669 del 28/04/2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n.1242 del 10/07/2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifica i Regolamenti (UE) n.1305/2013 sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n.1306/2013 su finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n.1307/2013 recante norme su pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n.1308/2013 recanti organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere di animali, alla sanità della piante e al materiale riproduttivo vegetale;

**VISTO** il Regolamento (UE) n.848 del 30/05/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n.834/2017 del Consiglio;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n.5465 del 07/06/2018 recante disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n.1307 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) 972 del 02/07/2020 della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;

**VISTA** la nota n.58138 del 16/11/2020 di chiarimento della "Circolare Cambio di Rotta" in materia di preventivi;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2220 del 23/12/2020, del Parlamento europeo e del consiglio, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n.1305/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021/2022 e che all'art.1 comma 1 proroga il periodo di durata dei programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ( FEASR ) fino al 31/12/2022;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n.73 del 26/01/2021 della Commissione che modifica i regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ( FEASR);

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n.540 del 26/03/2021 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione(UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione i controlli in loco relativi alla domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connessi agli animali nonché il regolamento di esecuzione (UE) n.725/2021 della commissione del 04/05/2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n.180/2014, (UE) n.181/2014, (UE) n.892/2017, (UE) n.1050/2016, (UE) n.274/2018, (UE) n.615/2014 e (UE) n.1368/2015 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune;

**VISTO** il manuale delle procedure dei controlli delle misure di "sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali" nella versione 2014/2022 approvato con D.D.G. n.4234 del 12/11/2021;

**VISTE** le linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 8 Intese sancita in conferenza stato regioni nella seduta del 09/05/2019 come integrata nella seduta del 05/11/2020 approvata con Decreto Ministeriale MIPAAF – Affari Generali – Prot. Interno n.0014786 del 13/01/2021;

**VISTE** le Decisioni comunitarie: C(2015) 8403 final del 24/11/2015, che approva la versione 1.5 del P.S.R. Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, C(2016) 8969 final del 20/12/2016, che approva la versione 2.1 del P.S.R. Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 final del 27.11.2017 che approva la versione 3.1 del P.S.R. Sicilia 2014-2020, C(2018) 615 final del 20/01/2018 che approva la versione 4.0 del P.S.R. Sicilia 2014-2020, C(2018) 8342 del 03/12/2018 che approva la versione 5.0, versione 6.0 del P.S.R. Sicilia 2014-2020, C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del P.S.R. Sicilia 2014-2020, C(2020) 4912 final del 13/07/2020 che approva la versione 8.0 del P.S.R. Sicilia 2014/2020 e C(2020)8655 dell'1/12/2020 che approva la versione 9.1 del P.S.R. Sicilia 2014/2020 e C(2021) 8530 final del 19/11/2021, che approva la versione 10.1 del P.S.R. Sicilia 2014/2020;

**CONSIDERATO** che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n.2518 del 09/06/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura al Dott. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n. 200 del 28 maggio 2020 regionale per la durata di tre anni;

**VISTI** i Decreti Legislativi 27/05/1999 n.165 e 15 giugno 2000, n.188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEOGA e del FEASR;

**VISTO** il D.D.G. n.4239 del 12/11/2021 con il quale sono state approvate le Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non Connesse alla Superficie o agli Animali (Parte Generale) del P.S.R - Sicilia 2014/2022;

**VISTO** il D.D.G.2516 del 20/06/2022 con il quale è stato approvato il Bando della Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" del P.S.R Sicilia 2014/2022 di seguito parzialmente modificato con D.D.G. 2681 del 29/06/2022;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 2588 del 10/03/2020, pubblicato nel S.O. n.113 della GURI n.18 del 04/05/2020, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle Riduzioni ed Esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale";

**CONSIDERATO** che il predetto D.M.2588 del 10/03/2020 all'articolo 20 definisce riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni e delle inadempienze gravi per investimenti e operazioni non connesse alle superfici o agli animali;

**VISTA** la nota prot n.0189607 del 21/12/2022 con la quale il Servizio 5 "Qualità e Marketing brand Sicilia" del Dipartimento dell'Agricoltura condivide le griglie di riduzione/esclusione da applicare ai casi di violazione per inadempienza dei beneficiari relative alla Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità";

**CONSIDERATO** che il predetto D.M.2588 del 10/03/2020 all'articolo 24 definisce procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale, stabilendo che ciascuna Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale individua con proprio provvedimento quanto stabilito dall'articolo stesso. In particolare, le Regioni, nell'ambito dell'attuazione delle singole misure/sottomisure del proprio Programma di Sviluppo Rurale, sentito l'Organismo Pagatore, individuano con propri provvedimenti anche le fattispecie di violazioni e di impegni con le relative riduzioni ed esclusioni da adottare in caso di inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti;

**RILEVATO** che l'eventuale individuazione delle percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo), per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio ed alto), viene effettuata tramite apposito provvedimento dell'AdG contestualmente all'approvazione delle Griglie di elaborazione delle singole sottomisure/operazione/azione;

**RILEVATO** che le violazioni attengono agli impegni fissati nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea, nei bandi e nelle Disposizioni Attuative della misura/sottomisura/Operazione;

**RILEVATO** che ai fini della verificabilità e controllabilità (VCM) della Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" di cui all'art.62 del Reg. (UE)1305/2013, Organismo Pagatore e AdG ritengono soddisfatti i requisiti di verificabilità e controllabilità (impegni, criteri e obblighi);

**VISTE** le percentuali di riduzione proposte con la citata nota del Dipartimento dell'Agricoltura che per gli altri due intervalli di punteggio (medio ed alto), nella fattispecie corrispondono al 5% e al 10%;

**RITENUTO** pertanto, opportuno dare attuazione a quanto previsto dal citato D.M.2588 del 10/03/2020, per la Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" con un quadro di riferimento che individui, in relazione alle tipologie di intervento oggetto del sostegno, le riduzioni/esclusioni conseguenti ad eventuali inadempimenti secondo l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

## DECRETA

### Art. 1

Di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente decreto;

Di approvare, in attuazione del D.M. n.2588 del 10/03/2020, come dettagliato nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente Decreto, il quadro degli impegni che gravano sui beneficiari del sostegno, i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti percentuali di riduzione nonché l'esclusione con riferimento alla Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" del P.S.R. Sicilia 2014/2022,;

### Art. 2

Di dare atto che, per quanto non disposto nell'allegato al presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle Riduzioni ed Esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale", nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo Sviluppo Rurale ed alla condizionalità, alle disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – parte generale/bando regionale;

di dare atto altresì che, in assenza di diverse disposizioni contenute nell'allegato approvato con il presente provvedimento, restano confermate le ipotesi di violazioni contenute nel P.S.R o nei documenti attuativi che danno luogo a provvedimenti di revoca e/o di recupero degli aiuti erogati.

### Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e del P.S.R. Sicilia 2014/2022, ai sensi dell'art.68 della L.R. n.21/2014 e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 23/12/2022

L'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2022  
(Dario Cartabellotta)  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

**Allegato A al DDG n.6063 del 23/12/2022**

**P.S.R. Sicilia 2014/2022**

**Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità"**

### **Quadro delle Esclusioni e Riduzioni**

#### **A) Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità:**

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della domanda di sostegno preclude la concessione del sostegno. Le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto di condizioni/criteri di ammissibilità, che non siano riferite/i al solo momento della presentazione della domanda di sostegno o che non possano essere mantenute per loro natura, determinano la revoca totale per l'operazione (salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali).

Il beneficiario deve dimostrare il rispetto delle condizioni di ammissibilità, indicate nella scheda di misura/sottomisura del P.S.R. nelle disposizioni attuative generali nonché nel bando successivamente modificato parzialmente al momento della presentazione della domanda di sostegno e di dimostrarne il mantenimento per tutta la durata dell'impegno.

#### **B) Diniego di accesso, dichiarazioni mendaci e omissioni intenzionali:**

Il beneficiario deve conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa all'operazione per tutta la durata dell'impegno e deve consentire il regolare svolgimento dei controlli.

La negazione esplicita e non giustificata all'accesso ai luoghi dei controlli, nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari incaricati dell'attività di ispezione e controllo, comporta la decadenza e la revoca del sostegno.

Il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni. In tale circostanza il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 20 Decreto MIPAAF n.2588 del 10/03/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale").

#### **C) Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative:**

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Esecuzione UE 809/2014, così come modificato dall'art.1 del Regolamento di Esecuzione UE 1242/2017:

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48 del citato Reg.UE 809/2014. .

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione, nella domanda di pagamento, dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1) si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49 del citato Reg.UE 809/2014.

#### **D) Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi:**

Il beneficiario deve garantire la stabilità delle operazioni coerentemente a quanto disposto dall'art.71 del Regolamento di esecuzione UE 1303/2013. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/14, in caso di mancato rispetto degli impegni definiti per le misure/sottomisure del P.S.R Sicilia 2014-2022, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno o a gruppi di impegni una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento.

La riduzione si calcola sull'importo complessivo dei pagamenti ammessi.

Il sostegno è recuperato qualora il beneficiario superi i livelli alti di infrazione dell'impegno (durata, entità, gravità) previsti dalla griglia di riduzione.

In particolare, in base al predetto art. 20, comma 3) del Decreto MIPAAF n.2588 del 10/03/2020 "Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata.

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2022 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è, altresì, escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di una inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato doppia delle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

A seguire, sono elencati gli impegni specifici previsti dalla **Sottomisura 3.1** "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" la cui inadempienza determina una sanzione per come di seguito riportato.

**QUADRO DEGLI IMPEGNI**

<b>Descrizione impegno/o gruppi di impegni</b>	<b>Origine Normativa</b>	<b>Modalità di Controllo</b>	<b>Tipologia di Controllo</b>	<b>Elemento del Controllo</b>	<b>Montante Riducibile</b>	<b>Tipo di Sanzione in caso di inadempienza</b>
<p><b>IC22950-</b> Presentare le 4 domande di pagamento successive alla prima con cadenza annuale e comunque entro la medesima data, in termini di giorno e mese, della presentazione della prima domanda</p>	<p>P.S.R/Disposizioni attuative/parte generale / bando regionale</p>	<p>Amministrativo</p>	<p>Informatizzato</p>	<p><b>EC26339-</b> Presentazione delle domande di pagamento successive alla prima entro i termini</p>	<p>Intervento</p>	<p>Riduzione graduale</p>
<p><b>IC53695-</b> Mantenimento dei requisiti che hanno portato all'assegnazione del punteggio minimo.</p>	<p>P.S.R/Disposizioni attuative/parte generale/bando regionale</p>	<p>Amministrativa</p>	<p>n.a</p>	<p><b>EC77499-</b> Mantenimento del punteggio "Sistema di qualità adottato (preferenza a prodotti DOP/DOCG/DOC, QS e BIO rispetto a IGP/IGT e sistemi di qualità nazionali e sistemi di certificazioni volontari)".  <b>EC77500-</b> Mantenimento del punteggio "Partecipazione ad accordi di filiera, che hanno come obiettivo la valorizzazione delle produzioni appartenenti ai sistemi sostenuti dalla sottomisura."  <b>EC77501</b> -Mantenimento del punteggio "Giovani agricoltori</p>	<p>Tipologia di Intervento</p>	<p>Decadenza</p>

				<p>che si insediano o che si sono insediati ai sensi delle normative comunitarie Reg. (UE) n. 1305/2013"</p> <p><b>EC77502</b> -Mantenimento del punteggio "Collocazione in Aree rurali ricadenti nelle zone C e D."</p> <p><b>EC77503</b> -Mantenimento del punteggio "Denominazioni più recenti."</p>		
<b>IC21251-</b> Azioni informative e pubblicitarie	P.S.R/Disposizioni attuative/parte generale/bando regionale Art.13 e Allegato III del Reg.(UE)n 808/2014	Amministrativo	Visivo	<p><b>EC1673-</b> Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€</p> <p><b>EC1674-</b> Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€</p> <p><b>EC189-</b> Visibilità delle targhe e cartelloni</p> <p><b>EC1675-</b> Azioni informative collegate agli interventi - siti web</p> <p><b>EC1676-</b> Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni</p>	Tipologia di intervento	Riduzione graduale
<b>IC40386-</b> Mantenimento del conto corrente dedicato attivo	P.S.R/Disposizioni attuative/parte generale/bando regionale	Amministrativo	Informatizzata	<b>EC5585-</b> Presenza del c/c dedicato	Tipologia di intervento	Decadenza
<b>IC53757-</b> Rimanere nel regime di qualità	P.S.R/Disposizioni attuative/parte generale/bando regionale	Amministrativa	Informatizzata	<b>EC77576-</b> Mantenimento nel regime di qualità per il quale è	Intervento	Decadenza

per il quale è stato richiesto il contributo, per almeno 5 anni, dalla data di iscrizione	do regionale		n.a	stato richiesto il contributo, per almeno 5 anni, dalla data di iscrizione		
<b>IC53758-</b> Mantenimento dei requisiti di ammissibilità della DdS	P.S.R/Disposizioni attuative/parte generale/bando regionale	Amministrativa	Informatizzata	<b>EC33228-</b> Mantenimento dell'appartenenza alla categoria "Soggetti beneficiari", indicata in DdS, per tutta la durata degli interventi <b>EC33229-</b> Mantenimento della posizione di agricoltore in attività <b>EC33230-</b> Mantenimento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese Agricole (REA) <b>EC33231-</b> Mantenimento dell'adesione al/i Regime/i di qualità di cui alla DdS	Tipologia di Intervento	Decadenza
<b>IC55052-</b> Presentare la prima domanda di pagamento entro 12 mesi dalla notifica del decreto di concessione.	P.S.R/Disposizioni attuative/parte generale/bando regionale	Amministrativa	Informatizzata	<b>EC4064-</b> Presentazione della prima domanda di pagamento entro il termine previsto	Tipologia di intervento	Riduzione graduale
<b>IC55053-</b> Iscrizione al sistema di controllo del regime di qualità da parte dei soggetti non ancora iscritti entro i 45 giorni successivi alla data di notifica del decreto di	P.S.R/Disposizioni attuative/parte generale/bando regionale	Amministrativa	Informatizzata n.a	<b>EC77575-</b> Iscrizione al sistema di controllo del regime di qualità entro il termine previsto	Intervento	Riduzione graduale



finanziamento della domanda di sostegno						
<b>IC36097</b> - Assenza del doppio finanziamento	P.S.R/Disposizioni attuative/parte generale/bando regionale	Amministrativa	Informatizzata	<b>EC48971</b> - Assenza del doppio finanziamento	Intervento	Decadenza

Per ciascun impegno l'inadempienza è valutata rispetto ai livelli di infrazione in termini di Gravità - Entità – Durata.

La gravità dell'inadempienza dipende dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'entità di un'inadempienza dipende dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.

La durata di un'inadempienza dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto.

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 809/2014, nonché dell'articolo 54, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, sono realizzati controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni contemplati nell'art. 71 del Regolamento di esecuzione UE 1303/2013 o descritti nel Programma di Sviluppo Rurale.

Le griglie di riduzione ed esclusione da applicare ai casi di violazione per inadempienze dei beneficiari, coerentemente all'art. 20 del D.M. 2588 del 10/03/2020, per gli impegni specifici previsti dalla **Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità"**, sono di seguito riportate.

Il calcolo delle percentuali di riduzione richiama quanto contenuto nell'allegato 6 del citato D.M. 2588 del 10/03/2020 e, per la **sottomisura 3.1**, è così determinato.

<b>Punteggio</b>	<b>Percentuale di riduzione %</b>
1,00 <= x < 3,00	3
3,00 <= x < 4,00	5
x => 4,00	10

**Presentare le 4 domande di pagamento successive alla prima con cadenza annuale e comunque entro la medesima data, in termini di giorno e mese, della presentazione della prima domanda**

<b>Livello di infrazione dell'impegno</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
<b>Basso (1)</b>	Si associa alla regola della durata bassa	Si associa alla regola della durata bassa	Presentazione delle domande di pagamento successive alla prima entro 30 giorni dalla scadenza prevista (cadenza annuale, e comunque entro la medesima data, in termini di giorno e mese, della prima domanda di pagamento)
<b>Medio (3)</b>	Si associa alla regola della durata media	Si associa alla regola della durata media	Presentazione delle domande di pagamento successive alla prima dal 31° giorno ed entro 60 giorni dalla scadenza prevista (cadenza annuale, e comunque entro la medesima data, in termini di giorno e mese, della prima domanda di pagamento)
<b>Alto (5)</b>	Si associa alla regola della durata alta	Si associa alla regola della durata alta	Presentazione delle domande di pagamento successive alla prima dal 61° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza prevista (cadenza annuale, e comunque entro la medesima data, in termini di giorno e mese, della prima domanda di pagamento)

**Condizione per l'esclusione: Le domande di pagamento successive alla prima presentate oltre i 90 giorni dalla scadenza prevista (cadenza annuale, e comunque entro la medesima data, in termini di giorno e mese, della prima domanda di pagamento) non sono ammesse a liquidazione.**

**Azioni informative e pubblicitarie**

<b>Livello di infrazione dell'impegno</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
<b>Basso (1)</b>	Uguale all'entità	Violazione dell'EC 1676	Sempre bassa
<b>Medio (3)</b>	Uguale all'entità	Violazione di uno degli EC 1673 o 1675	Sempre bassa
<b>Alto (5)</b>	Uguale all'entità	Violazione di uno degli EC 1674 o 189	Sempre bassa

**Presentare la prima domanda di pagamento entro 12 mesi dalla notifica del decreto di concessione.**

<b>Livello di infrazione dell'impegno</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
<b>Basso (1)</b>	Sempre bassa	Sussistenza di motivazioni o	Presentazione della prima domanda di

		giustificazioni per la ritardata presentazione della domanda della prima domanda di pagamento.	pagamento dal 1° al 10° giorno successivo al termine previsto
<b>Medio (3)</b>	Sempre bassa	Parziale sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata presentazione della prima domanda di pagamento.	Presentazione della prima domanda di pagamento dal 11° al 20° giorno successivo al termine previsto
<b>Alto (5)</b>	Sempre bassa	Assenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata presentazione della prima domanda di pagamento .	Presentazione della prima domanda di pagamento dal 21° al 30° giorno successivo al termine previsto. Oltre il termine di 30 giorni si prevede la decadenza

**Iscrizione al sistema di controllo del regime di qualità da parte dei soggetti non ancora iscritti entro i 45 giorni successivi alla data di notifica del decreto di finanziamento della domanda di sostegno**

<b>Livello di infrazione dell'impegno</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
<b>Basso (1)</b>	Si associa alla durata bassa	Si associa alla durata bassa	Ritardo dal 1° al 10° giorno successivo al termine previsto
<b>Medio (3)</b>	Si associa alla durata media	Si associa alla durata media	Ritardo dal 11° al 20° giorno successivo al termine previsto

<b>Alto (5)</b>	Si associa alla durata alta	Si associa alla durata alta	Ritardo dal 21° al 30° giorno successivo al termine previsto. Oltre il termine di 30 giorni si prevede la decadenza
-----------------	-----------------------------	-----------------------------	--

L'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2022  
(Dario Cartabellotta)  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)